



23.XXX

**Messaggio
concernente l'approvazione dell'Accordo sul cambiamento
climatico, il commercio e la sostenibilità**

del 26 febbraio 2025

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità (ACCTS).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 febbraio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Compendio

L'Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità (ACCTS) firmato il 15 novembre 2024 da Costa Rica, Islanda, Nuova Zelanda e Svizzera è un nuovo tipo di accordo plurilaterale. Contribuisce agli obiettivi di politica climatica e ambientale tramite direttive di politica commerciale innovative e giuridicamente vincolanti, permettendo così di compiere passi concreti su questioni per le quali non erano ancora stati raggiunti accordi a livello multilaterale. Si intende poi ampliare la portata dell'Accordo con l'adesione di altri Paesi, contribuendo così al sistema commerciale multilaterale.

Situazione iniziale

La politica economica esterna della Svizzera mira a mantenere e incrementare il benessere in linea con uno sviluppo sostenibile. In quanto economia aperta, il nostro Paese si fonda su un sistema commerciale multilaterale basato su principi giuridici, che promuove la certezza del diritto e il benessere. All'interno dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) sono stati svolti lavori preliminari in merito alle interdipendenze tra commercio e ambiente, con l'obiettivo di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e altre grandi sfide ambientali e di sostenere lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, dalle discussioni non è ancora emersa alcuna conclusione concreta dei negoziati, e le attuali tensioni geopolitiche rendono ancora più difficile intraprendere iniziative di questo genere.

L'ACCTS non fa parte dell'ordinamento dell'OMC ma è stato sviluppato in conformità a tali disposizioni. L'obiettivo è fornire spunti per i lavori all'interno dell'OMC e di altri fori internazionali e sostenerli con nuove soluzioni innovative. Partecipando a questa iniziativa la Svizzera ha svolto un ruolo chiave nella definizione del presente Accordo.

Contenuto del progetto

Le Parti contraenti dell'ACCTS si impegnano ad abolire completamente i dazi all'importazione su 360 beni ambientali. L'Elenco dei beni ambientali comprende tecnologie nei settori della protezione dell'ambiente, delle energie rinnovabili, dell'economia circolare e dell'efficienza energetica. L'ACCTS contiene anche un elenco di 114 servizi ambientali e legati all'ambiente che, sulla base di una nuova definizione, contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti al suo interno. Le Parti si impegnano ad astenersi da misure discriminatorie o che possono limitare l'accesso al mercato. La liberalizzazione del commercio e la maggiore certezza del diritto rafforzano le catene del valore internazionali per beni e servizi rispettosi dell'ambiente.

Mediane disposizioni vincolanti a livello internazionale, l'ACCTS regola il versamento di sussidi per le energie fossili dannosi. Prevede inoltre il divieto di sussidi per le energie fossili particolarmente dannosi per l'ambiente, come quelli per il carbone e per la produzione di petrolio e gas. L'introduzione di nuovi sussidi per le energie fossili è di per sé vietata; quelli esistenti e autorizzati possono essere mantenuti ma non ampliati. È tuttavia previsto un numero limitato di eccezioni per

salvaguardare obiettivi politici fondamentali, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza energetica e la resilienza alle catastrofi.

Con 13 linee guida non vincolanti, l'Accordo sostiene tutte le parti che sviluppano o utilizzano volontariamente etichette ecologiche (ecolables) per beni e servizi. Le etichette aiutano da un lato i vari attori sul mercato a distinguere meglio i prodotti in base alle prestazioni ambientali, e dall'altro i produttori a mettere in risalto il valore aggiunto dei prodotti a livello ecologico.

Il meccanismo di composizione delle controversie previsto dall'ACCTS corrisponde in larga misura alla prassi svizzera per gli accordi di libero scambio e si basa su una procedura arbitrale condotta da tre arbitri nominati ad hoc, qualificati e indipendenti. Il rapporto finale del tribunale arbitrale è vincolante per le Parti: il Comitato misto, composto da rappresentanti di tutte le Parti, ha il compito di monitorare e rivedere l'attuazione dell'Accordo. Tutte le decisioni sono prese per consenso.

Dopo l'entrata in vigore potranno aderire altri membri dell'OMC che intendono impegnarsi a raggiungere gli ambiziosi obiettivi definiti all'interno dell'Accordo.

Indice Compendio

1 Situazione iniziale	6
1.1 Necessità di agire e obiettivi	6
1.2 Alternative esaminate	6
1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati	8
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale	9
2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione	9
3 Punti essenziali dell'Accordo	10
3.1 Contenuto dell'Accordo	10
3.1.1 Compendio	10
3.1.2 Scambi di beni ambientali	10
3.1.3 Scambi di servizi ambientali	11
3.1.4 Sussidi per le energie fossili	13
3.1.5 Linee guida non vincolanti per etichette ecologiche volontarie	17
3.1.6 Disposizioni istituzionali e composizione delle controversie	18
3.1.7 Entrata in vigore	18
3.2 Valutazione	19
3.3 Versioni linguistiche	19
4 Commento ai singoli articoli	20
4.1 Preambolo	20
4.2 Disposizioni generali e preliminari	20
4.3 Capitolo relativo agli scambi di beni ambientali	21
4.4 Capitolo relativo agli scambi di servizi ambientali	23
4.5 Capitolo relativo ai sussidi per le energie fossili	24
4.6 Capitolo relativo ai programmi volontari di etichettatura ecologica	28
4.7 Disposizioni istituzionali	29
4.8 Composizione delle controversie	31
4.9 Disposizioni finali	33
5 Ripercussioni	34
5.1 Ripercussioni per la Confederazione	34
5.1.1 Ripercussioni finanziarie	34
5.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale	34
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna	35
5.3 Ripercussioni sull'economia	35

5.4	Ripercussioni sulla società	36
5.5	Ripercussioni sull'ambiente	36
5.6	Altre ripercussioni	36
6	Aspetti giuridici	37
6.1	Costituzionalità	37
6.2	Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera	37
6.3	Validità per il Liechtenstein	37
6.4	Forma dell'atto	38
Decreto federale che approva l'Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità (<i>disegno</i>)		FF 2023 ...
Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità (<i>disegno</i>)		FF 2023 ...

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La politica economica esterna della Svizzera mira a mantenere e incrementare il benessere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, a cui fornisce direttamente un importante contributo. A livello internazionale si discutono quindi ormai da anni varie questioni legate alle interdipendenze tra commercio e ambiente, con l'obiettivo di concordare misure di politica commerciale che attuano direttamente obiettivi di politica ambientale.

La Svizzera è un'economia aperta di medie dimensioni, e in quanto tale si fonda sul sistema normativo multilaterale inherente al commercio mondiale, che garantisce la necessaria certezza del diritto alle attività economiche internazionali e costituisce una base irrinunciabile per il mantenimento del benessere. Finora, tuttavia, non ci sono stati risultati significativi a livello multilaterale per quanto riguarda commercio e ambiente; l'attuale aumento delle tensioni geopolitiche rende inoltre ancora più difficile intraprendere iniziative di questo genere.

Con l'Accordo sui cambiamenti climatici, il commercio e la sostenibilità (*Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability*, ACCTS) le Parti adottano un approccio innovativo, che prevede un accordo plurilaterale aperto. Le disposizioni mirano a far sì che il commercio internazionale possa contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e altre grandi sfide ambientali, tra cui la perdita di biodiversità e l'inquinamento, favorendo così lo sviluppo sostenibile; sono inoltre in linea con il diritto commerciale internazionale dell'OMC, che viene così arricchito di nuovi sviluppi. Si intende poi ampliare la portata dell'Accordo con l'adesione di altri Paesi ed eventualmente integrarlo nell'ordinamento dell'OMC.

1.2 Alternative esaminate

Negli ultimi anni la Svizzera, che rimane favorevole a una soluzione multilaterale o a un approccio plurilaterale di ampio respiro, ha sostenuto attivamente diverse iniziative dell'OMC per promuovere le interdipendenze tra commercio e ambiente. Tuttavia, finora non sono stati raggiunti risultati concreti. Nella dichiarazione ministeriale della conferenza dell'OMC tenutasi a Doha nel 2001, i membri sono stati incaricati di condurre negoziati per ridurre o, se del caso, eliminare gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di beni e servizi ambientali. Tuttavia, a causa delle posizioni divergenti dei Paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo, questi negoziati multilaterali non hanno avuto successo. L'8 luglio 2014 un gruppo di 18 membri dell'OMC ha quindi avviato negoziati plurilaterali con l'obiettivo di elaborare un accordo sui beni e servizi ambientali. Le parti avevano sperato di concludere i negoziati durante l'ultima tornata del 2016, ma non sono riuscite a raggiungere un accordo, in particolare riguardo alla definizione del concetto di «bene ambientale».

I servizi ambientali di base sono indicati nella lista W/120 della classificazione per settore dei servizi dell'OMC del 1991 (*Services sectoral classification list*), che si basa sulla classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite (*Central Product Classification*, CPC). La mancanza di una definizione e di una classificazione dei servizi con impatto positivo sull'ambiente era già stata riconosciuta nel 1998. Durante il ciclo di Doha sono stati intrapresi lavori in merito; tra il 2013 e il 2016 un gruppo di 23 membri dell'OMC ha partecipato ai negoziati per un accordo plurilaterale sul commercio dei servizi (*Trade in Services Agreement*, TISA), che avrebbe dovuto contemplare soprattutto diversi servizi ambientali. I negoziati sono stati sospesi nel 2016. Nel 2019 Australia, Canada, Messico, Nuova Zelanda e Svizzera hanno richiesto l'avvio di negoziati nel settore dei servizi ambientali, ma non ci sono stati ulteriori passi concreti al riguardo¹.

A novembre 2020, 50 membri dell'OMC, tra cui la Svizzera, hanno lanciato l'iniziativa plurilaterale *Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions* (TESSD) far avanzare i lavori sul commercio e sulla sostenibilità ambientale e per concludere quelli del comitato sul commercio e l'ambiente e di altri organi competenti dell'OMC². L'iniziativa comprende quattro gruppi di lavoro: uno si concentra sui beni e servizi ambientali, mentre un altro sulle questioni relative ai sussidi; gli ultimi due gruppi si occupano delle misure climatiche legate al commercio e dell'economia circolare. L'iniziativa è un forum di discussione e scambio: secondo l'attuale mandato non sono previsti negoziati.

Dal 2010 la Svizzera è membro del gruppo *Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform*, composto da Paesi non membri del G20 e inteso a promuovere una riforma dei sussidi per le energie fossili. Questa iniziativa informale non sviluppa misure concrete, ma si configura principalmente come un dialogo a livello politico. Inoltre la Svizzera partecipa all'iniziativa plurilaterale dell'OMC relativa alla riforma dei sussidi per le energie fossili (*Fossil Fuel Subsidy Reform*) sin da quando è stata lanciata nel 2021. L'obiettivo è quello di limitare, eliminare gradualmente o abolire i sussidi per le energie fossili dannosi utilizzando i meccanismi esistenti o con l'aiuto di nuove proposte di riforma³.

A livello internazionale si stanno adottando sempre più misure di difesa commerciale nei confronti di beni ambientali, ad esempio pannelli solari e turbine eoliche. I dazi antidumping e le misure compensative, talvolta considerevoli, ammontano spesso a più del 100 % del valore dei beni in questione⁴. La Svizzera, particolarmente coinvolta nei flussi commerciali internazionali, non applica alcuna misura di difesa commerciale. Negli ultimi anni sono inoltre aumentate le misure di protezione del clima legate al commercio, ad esempio il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE e del Regno Unito (*Carbon Border Adjustment Mechanism*,

¹ *Exploratory Discussions on Market Access: Environmental Services*, 27.9.2019, JOB/SERV/293/Rev.1

² L'iniziativa è coordinata congiuntamente da Canada e Costa Rica, e al momento vi aderiscono 77 membri dell'OMC (stato: ottobre 2024).

³ All'iniziativa, coordinata dalla Nuova Zelanda, hanno aderito 48 membri dell'OMC (stato: ottobre 2024).

⁴ *World Trade Report*, 2022, OMC, pag. 122.

CBAM) e l'*Inflation Reduction Act* degli Stati Uniti, che sovvenziona investimenti delle imprese statunitensi nelle tecnologie verdi.

Con l'ACCTS la Svizzera ha optato per un approccio collaborativo e un accordo plurilaterale aperto, che potrebbe condurre a una strategia multilaterale. Questo accordo consente alla Svizzera e ai Paesi partner che condividono gli stessi obiettivi di formalizzare il proprio impegno in materia di commercio e ambiente in modo giuridicamente vincolante.

1.3

Svolgimento e risultato dei negoziati

L'iniziativa per l'ACCTS è stata lanciata dalla Nuova Zelanda e annunciata a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2019 insieme a Costa Rica, Figi, Islanda e Norvegia. La Svizzera ha deciso di aderirvi, e il 24 gennaio 2020 il Consigliere federale Guy Parmelin ha firmato a Davos una dichiarazione sull'avvio dei negoziati insieme ai ministri del commercio di questi Paesi. Dopo ritardi dovuti alla pandemia, la prima tornata negoziale si è svolta nell'autunno del 2020.

Le tornate (15 in totale) si sono svolte per la maggior parte online. Le Parti hanno dimostrato una volontà comune di raggiungere un accordo commerciale credibile e ambizioso sotto il profilo climatico e ambientale. Vi sono state alcune difficoltà a livello politico e tecnico, tra cui lo sviluppo delle nuove norme e l'adattamento delle disposizioni modello di politica commerciale esistenti ai requisiti particolari di questo accordo. Era inoltre importante trovare un equilibrio tra le particolari sensibilità nazionali dei Paesi partecipanti.

Il 15 giugno 2022 a Ginevra e il 2 maggio 2024 a Parigi i ministri del commercio dei Paesi partecipanti hanno fatto il punto sullo stato dei negoziati e hanno discusso le tappe successive. Il 24 ottobre 2023 i rispettivi rappresentanti di alto livello hanno discusso a Ginevra diversi temi negoziali.

Le Figi sono state tra i primi promotori dell'iniziativa, ma si sono ritirate dai negoziati nel 2022, per mancanza di risorse. La Norvegia ha partecipato ai negoziati fino a poco prima della conclusione e ha contribuito alla definizione dell'Accordo. Tuttavia, nel giugno 2024 il suo governo ha deciso di non concludere i negoziati per il momento, affermando che la Norvegia aveva bisogno di più tempo prima di poter decidere se aderire.

L'esito dei negoziati è pienamente in linea con gli obiettivi del mandato del Consiglio federale.

1.4

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024⁵ sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 2024⁶ sul programma di legislatura 2023–2027. L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie e non è quindi incluso nel piano finanziario. Il dossier contribuisce all'attuazione della Strategia per uno sviluppo sostenibile e fa parte del relativo piano d'azione 2024–2027 del 24 gennaio 2024⁷. L'Accordo è in linea con la Strategia di politica economica esterna del 24 novembre 2021⁸, in cui viene menzionato.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005⁹ sulla consultazione (LCo), occorre indire una consultazione per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum. Nel presente caso, conformemente all'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo, si è però deciso di rinunciare alla consultazione perché non c'erano da attendersi nuove informazioni. L'attuazione dell'Accordo non richiede adeguamenti della legislazione, e le posizioni delle cerchie interessate erano note. Il DEFR ha sottoposto il disegno di mandato negoziale alle Commissioni della politica estera di entrambe le Camere (CPE) e ai Cantoni: le CPE hanno approvato il disegno di mandato del Consiglio federale il 30 giugno 2020 (CPE-N) e il 14 maggio 2020 (CPE-S); la Conferenza dei Governi cantonali ne ha preso visione il 23 aprile 2020 ma non ha espresso alcun parere al riguardo.

Durante le riunioni delle CPE, il DEFR ha fornito informazioni sullo stato di avanzamento dei negoziati e sui risultati ottenuti. Le associazioni economiche ne sono state informate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nell'ambito della Commissione extraparlamentare per la politica economica. I Cantoni, i partiti politici e gli attori interessati della società civile (p. es. organizzazioni non governative e associazioni) sono stati informati regolarmente dello stato di avanzamento dei negoziati, in particolare nell'ambito del Gruppo di collegamento OMC/ALS guidato dalla SECO; hanno inoltre potuto porre domande ai responsabili dei negoziati ed esprimere i loro punti di vista. Nell'ambito dei negoziati sui sussidi per le energie fossili, il Consiglio federale ha valutato l'idea di una revisione della restituzione dell'imposta sugli oli minerali, e ha consultato al riguardo i settori interessati, le organizzazioni ambientaliste e le università. Questi canali hanno permesso di far

⁵ FF 2024 525, pag. 100 e pag. 121

⁶ FF 2024 1440, pag. 12

⁷ Disponibile all'indirizzo: www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Strategia e rapporti > Strategia per uno sviluppo sostenibile (stato: 23 agosto 2024), pag. 35

⁸ Strategia del DEFR del 24 novembre 2021 sulla politica economica esterna, disponibile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Economia esterna > Politica economica esterna (stato: 23 agosto 2024), pagg. 28 e 42

⁹ LCo, RS 172.061

confluire i pareri dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni della società civile nella posizione assunta dalla Svizzera durante i negoziati. La CPE-N e la CPE-S sono state informate della conclusione dei negoziati rispettivamente il 27 agosto 2024 e il 24 ottobre 2024.

3

Punti essenziali dell'Accordo

3.1 Contenuto dell'Accordo

3.1.1 Compendio

L'ACCTS contiene quattro capitoli tematici, ognuno dei quali tratta un argomento che tocca sia il commercio sia l'ambiente: abolizione dei dazi per gli scambi transfrontalieri di beni ambientali, obblighi per gli scambi transfrontalieri di servizi ambientali, disposizioni relative ai sussidi per le energie fossili e linee guida per i programmi volontari di etichettatura ecologica. L'architettura giuridica e istituzionale dell'Accordo è in linea di massima conforme alla prassi degli accordi di libero scambio della Svizzera; l'Accordo comprende un capitolo sulla composizione delle controversie e un capitolo sulle questioni istituzionali.

3.1.2 Scambi di beni ambientali

Le Parti si impegnano a liberalizzare gli scambi dei beni ambientali elencati nell'allegato II abolendo completamente i dazi al riguardo. L'obiettivo della promozione degli scambi internazionali di questi beni è di contribuire alla transizione verso un'economia circolare, sostenibile, a basse emissioni e resiliente al cambiamento climatico. L'Elenco dei 360 beni è stato redatto sulla base di quanto emerso da precedenti negoziati, che non hanno portato a un accordo nell'ambito dell'OMC, e adattato alle sfide ambientali e alle tecnologie attuali; non comprende i prodotti agricoli e alimentari contenuti nei capitoli 1-24 del sistema armonizzato (SA)¹⁰. L'Elenco include beni per la produzione di energie rinnovabili e tecnologie efficienti o rispettose dell'ambiente, nonché materiali ecologici e tecnologie per la protezione dell'ambiente. Alla produzione di molti di questi beni contribuiscono aziende svizzere integrate nelle catene del valore internazionali.

L'Elenco dei beni ambientali (allegato II) contiene una descrizione dei benefici ambientali che illustra il legame in termini ecologici tra il bene in questione e gli obiettivi ambientali. Questi ultimi derivano da un sistema di classificazione (allegato I) basato sul sistema di contabilità economico-ambientale delle Nazioni Unite (*United Nations System of Environmental Economic Accounting*, UN-SEEA)¹¹ del 2012, un documento di riferimento a livello internazionale per la descrizione statistica delle interazioni tra ambiente ed economia. Il sistema di classificazione viene

¹⁰ Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane

¹¹ <https://seea.un.org>

utilizzato per specificare le descrizioni dei benefici ambientali dei singoli beni presenti nell'Elenco e servirà come base per aggiornare quest'ultimo. Oltre a promuovere gli scambi di beni ambientali, le Parti si impegnano ad appoggiare un uso sostenibile degli ecosistemi coinvolti nella produzione di beni ambientali.

In linea con l'obbligo di trattamento della nazione più favorita, questa liberalizzazione si applica non solo al commercio tra le Parti contraenti, ma anche al commercio con tutti i membri dell'OMC. Data l'abolizione dei dazi industriali dal 1° gennaio 2024, la tariffa doganale svizzera è già in linea con gli obblighi previsti dal capitolo relativo ai beni ambientali e non deve quindi essere adeguata.

3.1.3 Scambi di servizi ambientali

L'Accordo parte dal presupposto che gli scambi di servizi possano contribuire positivamente ad alcuni obiettivi internazionali di politica ambientale; è quindi necessario liberalizzare gli scambi di questi servizi. Le regole concordate si basano sulle disposizioni dell'Accordo generale dell'OMC del 15 aprile 1994¹² sugli scambi di servizi (GATS). Sono compresi solo i servizi «ambientali» o «legati all'ambiente» elencati nell'allegato IV, che rientrano nella definizione e soddisfano gli obiettivi ambientali negoziati. Secondo questa definizione i servizi devono contribuire in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali elencati nell'allegato III, ossia avere come scopo principale un obiettivo ambientale, servire direttamente a tale obiettivo oppure essere collegati a un bene, a un processo o a un metodo che persegua tale obiettivo. Inoltre, non possono in alcun caso nuocere agli obiettivi ambientali. Come per i beni ambientali, questi punti si basano sulle definizioni e sulle classificazioni delle Nazioni Unite (v. *riquadro*).

Criteri e definizioni: un approccio concettuale universale

La classificazione nel settore dei servizi prevista solitamente negli accordi (CPC provvisoria¹³) non è orientata agli obiettivi ambientali. Nei settori, infatti, non si fa necessariamente una distinzione tra un servizio che contribuisce a uno degli obiettivi ambientali e un servizio simile che ha un impatto ambivalente, negativo o addirittura non ha alcun impatto sull'ambiente (p. es. servizi di approvvigionamento energetico o di costruzione). Inoltre, la parte sui servizi ambientali nella CPC provvisoria (*Division 94*) si concentra sullo smaltimento dei rifiuti e sull'eliminazione delle emissioni; solo una piccola parte dei servizi serve invece a raggiungere obiettivi ambientali.

La definizione di servizi ambientali nell'ACCTS si basa sulle linee guida centrali del sistema di contabilità economico-ambientale delle Nazioni Unite (UN-SEEA), approvate dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 2012 e che consentono di riportare indicazioni concettuali sulle interazioni tra economia e ambiente. L'allegato III dell'ACCTS adotta in larga misura la classificazione delle attività ambientali prevista dal UN-SEEA. Questa classificazione, ampiamente condivisa, era già stata proposta dalla Svizzera all'ONU. La classificazione distingue tra attività per

¹² RS **0.632.20**, allegato 1B

¹³ *United Nations Statistics Division. (1991), Provisional Central Product Classification, statistical paper Serie M, 77. <https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ>*

la protezione dell'ambiente e attività per la gestione delle risorse; comprende tutti i settori ambientali, ma incorpora i concetti di «adattamento al cambiamento climatico» e «mitigazione del cambiamento climatico». Era importante utilizzare un sistema neutrale, completo e universale.

Le innovazioni più importanti dell'ACCTS sul piano concettuale comprendono quindi in primo luogo una definizione completa, universale e neutrale dal punto di vista commerciale dei servizi ambientali e legati all'ambiente, che risolve il problema di classificazione individuato dal Consiglio per gli scambi di servizi dell'OMC nel 1998, e, in secondo luogo, un elenco di 114 servizi di questo tipo con giustificazioni ed eccezioni basate su considerazioni ambientali. Per quanto concerne il commercio, l'ACCTS stabilisce gli impegni derivanti dal GATS riguardo a cui quali le Parti sono disposte ad apportare miglioramenti.

L'Elenco dei servizi ambientali (allegato IV), non esaustivo, non incide direttamente sugli impegni delle Parti. È il frutto di consultazioni tra le Parti e descrive i servizi che aderiscono alla definizione; era necessario per delimitare il campo di applicazione. Nella prassi, secondo le note orizzontali, un determinato servizio deve sempre soddisfare la definizione ed essere conforme alle leggi (ambientali) del Paese importatore, e l'impatto ambientale negativo che ne deriva deve essere minore rispetto ai benefici. Sono esclusi tutti i servizi connessi alle attività estrattive e la maggior parte di quelli direttamente collegati al consumo di energia non rinnovabile. L'Elenco è inteso per essere neutrale dal punto di vista commerciale. Contiene giustificazioni che si riferiscono esclusivamente agli obiettivi ambientali ed esclude qualsiasi servizio che risulti in contrasto con questi ultimi.

Data l'importanza che ricoprono gli edifici e le ristrutturazioni per la transizione energetica, l'Elenco comprende anche i servizi di costruzione. In Svizzera il parco immobiliare consuma circa il 40 % dell'energia finale. Per limitare il campo di applicazione alla costruzione di infrastrutture importanti (p. es. rete elettrica, energie rinnovabili), vengono menzionate alcune restrizioni. I servizi informatici sono inclusi in virtù del loro ruolo nei sistemi di controllo dell'inquinamento e nella ricerca ambientale. In questo modo l'Elenco tiene conto delle problematiche nel settore energetico. Vi rientrano anche il settore della ricerca e dello sviluppo e alcuni programmi formativi, ma solo nella misura in cui favoriscono la riduzione dell'inquinamento ambientale e alla gestione delle risorse. I servizi di test, analisi e ispezione sono rappresentati con alcune restrizioni: contribuiscono infatti a garantire che la produzione agricola e industriale sia conforme alle normative ambientali. L'Elenco contiene inoltre alcuni servizi specifici legati alla produzione sostenibile in agricoltura, silvicoltura, pesca e industria, nonché servizi legati alla decarbonizzazione (elettricità rinnovabile, energia geotermica, cattura di CO₂). Sono inclusi anche servizi di economia circolare, come il riciclaggio, la manutenzione, la riparazione e l'installazione (p. es. di pannelli solari). I servizi per la distribuzione di alcuni beni che giovano all'ambiente, compresi i beni oggetto dell'Accordo, contribuiscono alla diffusione di beni di questo tipo. I servizi ambientali di base (gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, pulizia urbana, depurazione dei gas di scarico, protezione dal rumore e protezione della natura) sono riportati senza restrizioni. Sono elencati anche alcuni servizi finanziari, come i servizi assicurativi per la copertura dei rischi legati ai beni e alle apparecchiature ambientali, per tenere

conto dei rischi ambientali e per l'adattamento agli eventi climatici. I servizi che facilitano il finanziamento di infrastrutture e attrezzature orientate a obiettivi ambientali accelerano lo sviluppo di queste tecnologie e consentono agli investitori di dirigere gli investimenti in base a criteri ecologici. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, si è deciso di favorire mezzi di trasporto efficienti e a zero emissioni, in particolare la ferrovia. Le tecnologie pulite potrebbero contribuire a rendere più ecologico il trasporto marittimo. Sono presenti anche i servizi di autonoleggio ecologici (p. es. il *car sharing*), che ottimizzano l'uso delle risorse.

L'Elenco comprende importanti settori di esportazione per la Svizzera, come i servizi di ingegneria, le tecnologie nel settore dell'elettricità e dei macchinari, le ferrovie, le perizie tecniche, ma anche servizi finanziari.

3.1.4 Sussidi per le energie fossili

L'ACCTS è il primo accordo internazionale a definire a livello giuridico i sussidi per le energie fossili (*Fossil Fuel Subsidies*) e a fornire regole vincolanti per la loro limitazione e abolizione. La base è costituita dalla definizione dell'OMC, a cui tuttavia sono state fatte modifiche importanti per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo. Invece di sottolineare l'effetto distorsivo sul commercio di un sussidio, l'attenzione si concentra sui meccanismi che favoriscono la produzione o il consumo di energie fossili, in particolare il contributo finanziario e il sostegno dello Stato al reddito o ai prezzi al fine di favorire la produzione di combustibili fossili lungo l'intera catena del valore e di ridurre i costi del consumo di tali fonti energetiche. I contributi finanziari dello Stato comprendono anche entrate che vengono meno, in particolare per via di riduzioni delle imposte sull'energia o sul clima. Questa forma di sussidio riveste un'importanza particolare in molti Paesi.

Per quanto riguarda i sussidi al consumo di energie fossili, gli Stati contraenti hanno la possibilità di invocare il meccanismo di misurazione standardizzata del prezzo del carbonio (*Standardised Carbon Rate Measurement*, SCRM), disciplinato all'interno del presente Accordo. Il meccanismo SCRM permette di misurare in modo standardizzato gli strumenti utilizzati in un Paese per determinare il prezzo delle emissioni di CO₂, comprese le tasse sul CO₂ o i sistemi di scambio di quote di emissioni. Se una Parte richiede questo meccanismo e accetta in cambio un impegno SCRM, i contributi finanziari e il sostegno al reddito e ai prezzi al fine di favorire il consumo di combustibili fossili sono considerati sussidi solo nella misura in cui fanno sì che la SCRM scenda al di sotto del limite d'impegno (cfr. fig. 1).

Queste disposizioni forniscono la flessibilità necessaria ai Paesi con imposte elevate sul clima e sull'energia: evita risultati indesiderati in termini di politica climatica, ad esempio l'incremento automatico dei sussidi per le energie fossili in caso di aumento delle imposte sul clima senza modifiche delle agevolazioni fiscali vigenti. La Svizzera ha concordato un impegno SCRM di 50 franchi per tonnellata di CO₂. Ciò significa che la restituzione parziale dell'imposta riscossa sugli oli minerali utilizzati dalle imprese di trasporto concessionarie (benzina e diesel), dai veicoli adibiti alla preparazione di piste, per l'estrazione di pietra da taglio naturale e per pesca professionale secondo la legge del 21 giugno 1996¹⁴ sull'imposta sugli oli minerali

¹⁴ LIOm, RS **641.61**.

non è considerata sussidio per le energie fossili perché non scende al di sotto del limite d'impegno SCRM. Oltre alla Svizzera, attualmente solo l'Islanda si avvale di questa flessibilità; gli impegni di questo Paese elencati nell'allegato X sono compresi tra 11,3 e 15,95 corone islandesi (ossia tra 0,07 e 0,10 franchi) per litro di combustibile o carburante fossile.




Figura 1: SCRM: esempio di applicazione

Gli impegni sono concordati sulla base della definizione. Il capitolo vieta i sussidi per le energie fossili particolarmente dannosi per l'ambiente, in particolare quelli per i combustibili fossili ad alta intensità di emissioni come il carbone e i sussidi per la produzione di petrolio e gas. L'introduzione di nuovi sussidi per le energie fossili è in linea di principio vietata; è prevista un'eccezione se il nuovo importo totale annuo non supera la somma di 1 milione di diritti speciali di prelievo (DSP), che corrisponde a circa 1,1 milioni di franchi (tasso di cambio DSP-CHF al 6 agosto 2024). Tutti i restanti sussidi per le energie fossili che rientrano nel campo d'applicazione del capitolo devono essere inclusi negli Elenchi degli impegni delle Parti: questi sussidi potranno ancora essere applicati, ma non sarà possibile ampliarli. Eccezioni specifiche, come la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento, il sostegno mirato a gruppi di popolazione vulnerabili e la gestione delle crisi, possono giustificare tali sussidi. Questo elenco di obiettivi politici legittimi mira inoltre a creare un equilibrio tra le diverse esigenze dei Paesi in via di sviluppo e di quelli sviluppati. Oltre a queste eccezioni specifiche, sono esclusi dagli obblighi di divieto e restrizione anche agevolazioni fiscali per la produzione di petrolio e gas. In base alle disposizioni sulla trasparenza, tutti i sussidi che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo sono soggetti a notifica.

In Svizzera nessuna delle misure esistenti è soggetta al divieto di sussidi. Inoltre, la restituzione parziale dell'imposta sugli oli minerali all'agricoltura e alla silvicoltura

non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo, dato che non è direttamente collegata al consumo di carburante (modelli di consumo standard). La Svizzera include nel suo elenco di impegni i seguenti sussidi esistenti: la restituzione totale dell'imposta sugli oli minerali nelle enclavi doganali svizzere (valli di Samnaun e Sämpuoir) e per determinati usi stazionari (impianti fissi per la produzione di energia elettrica e banchi di prova per motori) conformemente alla LIOm; la restituzione parziale ai gestori di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione) conformemente agli articoli 32a e 32b della legge del 23 dicembre 2011¹⁵ sul CO₂ e la restituzione parziale dell'imposta sugli oli minerali riscossa sul gas naturale alle imprese di trasporto concessionarie conformemente all'articolo 18 capoverso 1^{bis} LIOm. Questi sussidi potranno ancora essere applicati, ma non sarà possibile ampliarli. In virtù delle eccezioni previste dall'Accordo, la Svizzera può mantenere legittimamente e senza restrizioni le misure seguenti: misure per la costituzione di scorte obbligatorie basate sulla legge del 17 giugno 2016¹⁶ sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP), misure per le centrali di riserva e per gli impianti di cogenerazione temporanei esistenti e previsti conformemente alla legge del 23 marzo 2007¹⁷ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e all'ordinanza del 25 gennaio 2023¹⁸ sulla riserva invernale (OREI), nonché la restituzione della tassa sul CO₂ in relazione agli obblighi di riduzione sulla base della legge sul CO₂. Inoltre, sono escluse tutte le esenzioni fiscali sulla base del diritto internazionale vigente, compresa l'esenzione dall'imposta sugli oli minerali per il traffico aereo internazionale e la navigazione sul Reno, nonché l'esenzione fiscale per i beneficiari istituzionali secondo la legge del 22 giugno 2022¹⁹ sullo Stato ospite (LSO).

Tabella 1: Misure della Svizzera che rientrano nel campo d'applicazione del capitolo relativo ai sussidi per le energie fossili

Misura	Base legale	Articolo ACCTS pertinente	Totale 2023 (in migliaia di franchi)
Sussidi che rientrano nelle eccezioni specifiche			
Restituzione in caso di impegno di riduzione delle emissioni	Art. 31 Legge sul CO ₂	Art. 4.6 cpv. 2 lett. b	155 820
Esenzione dall'imposta in virtù di accordi internazionali (in particolare Convenzione riveduta per la navigazione) ²⁰	Art. 17 cpv. 1 lett. a LIOm	Art. 4.6 cpv. 3	2596

¹⁵ RS 641.71

¹⁶ RS 531

¹⁷ RS 734.7

¹⁸ RS 734.722

¹⁹ RS 192.12

²⁰ RS 0.747.224.101

Esenzione dall'imposta per i beneficiari istituzionali e le persone beneficiarie secondo la LSO	Art. 17 cpv. 1 lett. g e h LIOM	Art. 4.6 cpv. 3	5323
Esenzione fiscale dall'imposta per i carburanti per l'aviazione	Art. 17 cpv. 2 LIOM	Art. 4.6 cpv. 3	1 517 363
Fondo di garanzia per il finanziamento delle scorte obbligatorie di olio da riscaldamento e carburanti	Art. 16 LAP	Art. 4.6 cpv. 2 lett. d	54 000 (2023)
Garanzie relative a mutui per scorte obbligatorie di olio da riscaldamento e carburanti	Art. 20 LAP	Art. 4.6 cpv. 2 lett. d	non disponibile ²¹
Rettifiche di valore per l'olio da riscaldamento e i carburanti nelle scorte obbligatorie nella tassazione per le imposte dirette riscosse dalla Confederazione e dai Cantoni	Art. 22 LAP	Art. 4.6 cpv. 2 lett. d	non disponibile
Finanziamento di centrali elettriche di riserva a combustibili fossili (riserva complementare)	OREI in virtù della LAEL	Art. 4.6 cpv. 2 lett. e	non disponibile
Misure che permettono di non scendere al di sotto del limite d'impegno di 50 CHF per tonnellata di CO₂ (meccanismo SCRM)			
Restituzione parziale per le imprese di trasporto concessionarie (diesel e benzina)	Art. 18 cpv. 1 ^{bis} LIOM	Art. 4.3 cpv. 2 lett. b (iii)	84 523

²¹ Nel 2022 le garanzie riguardavano mutui per 170 milioni di franchi.

Restituzione parziale per i veicoli adibiti alla preparazione di piste	Art. 18 cpv. 1 ^{ter} LIOm	Art. 4.3 cpv. 2 lett. b (iii)	8271
Restituzione parziale per l'estrazione di pietra da taglio naturale e la pesca professionale	Art. 18 cpv. 2 LIOm	Art. 4.3 cpv. 2 lett. b (iii)	1347
Sussidi non esentati dalle disposizioni dell'Accordo (tra parentesi: differenza rispetto al limite d'impegno di 50 franchi per tonnellata di CO₂ secondo il meccanismo SCRM)			
Restituzione parziale agli impianti di cogenerazione	Art. 32a e 32b legge sul CO ₂	Art. 4.5 cpv. 3	278 (115)
Enclavi doganali svizzere (valli di Samnaun e Sampuoir)	Art. 3 cpv. 2 LIOm	Art. 4.5 cpv. 3	7720 (1320)
Restituzione parziale alle imprese di trasporto concessionarie (gas naturale)	Art. 18 cpv. 1 ^{bis} LIOm	Art. 4.5 cpv. 3	131 (58)
Restituzione parziale per determinati usi stazionari (in particolare impianti fissi per la produzione di energia elettrica e banchi di prova per motori)	Art. 18 cpv. 3 LIOm	Art. 4.5 cpv. 3	3122 (501)

3.1.5

Linee guida non vincolanti per etichette ecologiche volontarie

Il capitolo ha come obiettivo migliorare le informazioni per i consumatori relative agli aspetti legati alla sostenibilità di prodotti e servizi e promuovere un commercio trasparente e sostenibile senza creare inutili barriere commerciali. Mira inoltre a contrastare gli effetti negativi dell'etichettatura ecologica volontaria, come il *greenwashing* e la discriminazione ingiustificata.

A tali scopi, le Parti mettono a disposizione 13 linee guida basate su principi per lo sviluppo e l'implementazione di etichette ecologiche di alta qualità e integrità, e si impegnano a promuoverle. Le linee guida si basano sulle attività a livello internazionale esistenti in materia di etichette ecologiche, ad esempio quelle

dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) nel campo degli standard ambientali, i principi della *Global Ecolabelling Network*²² e i *ISEAL Codes of Good Practice*²³; sono stati presi come riferimento anche i principi dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi²⁴ per lo sviluppo di standard internazionali²⁵. Le linee guida mirano a rafforzare la qualità e la comparabilità delle etichette ecologiche volontarie e a migliorare le informazioni per i consumatori relative agli aspetti legati alla sostenibilità di prodotti e servizi, così come a contrastare la disinformazione e le discriminazioni ingiustificate, ad esempio per quanto riguarda l’origine dei prodotti, e i costi di implementazione inutilmente elevati.

Le linee guida vengono pubblicate dagli organi di contatto nazionali designati dalle Parti, i quali hanno il compito di promuoverle insieme alle relative buone pratiche, fornendo informazioni e sostenendo la cooperazione tra le parti interessate e i programmi di etichettatura ecologica. I vari organi di contatto nazionali delle Parti collaborano tra di loro per raggiungere questi obiettivi, ma non hanno ulteriori competenze relative all’attuazione e al controllo delle linee guida.

In Svizzera le etichette ecologiche volontarie dei fornitori privati rivestono un’importanza notevole. Il valore di ogni etichetta ecologica dipende dalla sua credibilità presso i consumatori, per cui un rafforzamento è nell’interesse sia dei fornitori sia dei consumatori.

3.1.6 Disposizioni istituzionali e composizione delle controversie

Per gestire l’Accordo le Parti costituiscono un Comitato misto con un’infrastruttura snella, composto da rappresentanti di tutte le Parti contraenti; le decisioni sono prese per consenso. Tra le altre cose, il Comitato vigila in merito all’attuazione dell’Accordo, supervisiona l’attività degli organi ausiliari costituiti in virtù dell’Accordo e si occupa della revisione di quest’ultimo.

Il meccanismo di composizione delle controversie si basa su consultazioni e su una procedura arbitrale condotta da tre arbitri indipendenti, nominati ad hoc (tribunale arbitrale). Il rapporto finale del tribunale arbitrale è vincolante per le Parti e viene pubblicato. Vengono promossi anche meccanismi alternativi di composizione delle controversie, come la mediazione. Nel caso in cui la Parte chiamata a rispondere non attui il rapporto del tribunale arbitrale, è stata sviluppata una soluzione innovativa per salvaguardare gli obiettivi ambientali dell’ACCTS e tenere conto dell’applicazione non preferenziale dell’Accordo.

3.1.7 Entrata in vigore

L’ACCTS è stato firmato il 15 novembre 2024 da Costa Rica, Islanda, Nuova Zelanda e Svizzera. Entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui

²² www.globalecolabelling.net

²³ www.isealalliance.org

²⁴ Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi; RS **0.632.20**, allegato 1A

²⁵ *TBT Committee decision on the six Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations* (G/TBT/9, 13 novembre 2000)

almeno tre Stati firmatari avranno notificato al Depositario l'avvenuto completamento delle procedure nazionali. Per il quarto Stato firmatario, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica al Depositario dell'avvenuto completamento delle procedure nazionali.

3.2 Valutazione

Con l'ACCTS la Svizzera si impegna in modo giuridicamente vincolante ad adottare misure di politica commerciale in linea con obiettivi ambientali e di sostenibilità. Le disposizioni dell'Accordo mirano a far sì che il commercio internazionale possa contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e altre grandi sfide ambientali, tra cui la perdita di biodiversità e l'inquinamento, favorendo così lo sviluppo sostenibile.

Gli impegni presi non richiedono modifiche alla legislazione nazionale vigente, poiché la Svizzera soddisfa già i requisiti. Tuttavia, limitano il futuro margine di manovra del nostro Paese, ad esempio per quanto riguarda l'introduzione di misure restrittive per gli scambi di beni e servizi ambientali o l'aumento dei sussidi per le energie fossili. La Svizzera sarà inoltre tenuta a rendere noti periodicamente in modo trasparente i sussidi per le energie fossili e a impegnarsi a diffondere le linee guida per le etichette ecologiche volontarie.

L'ACCTS è aperto a tutti gli altri membri dell'OMC: si intende poi ampliarne la portata con l'adesione quanti più Paesi possibili. Punta a una coordinazione a livello internazionale, è pienamente conforme al diritto applicabile dell'OMC e non è discriminatorio. Inoltre, gli strumenti di tale Accordo sono economicamente vantaggiosi e possono essere applicati senza complicazioni amministrative.

3.3 Versioni linguistiche

L'Accordo è stato concluso nelle tre lingue ufficiali dell'OMC, ossia inglese, francese e spagnolo; è dunque redatto in almeno una lingua ufficiale della Confederazione, come richiesto dall'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 2007²⁶ sulle lingue (LLing). Nell'ambito del messaggio al Parlamento è stato tradotto in italiano e tedesco e pubblicato nel Foglio federale nelle tre lingue ufficiali secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettera a in combinato disposto con l'articolo 14 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004²⁷ sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb).

Gli allegati dell'ACCTS comprendono diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico. Secondo gli articoli 5 capoverso 1 lettera b e 13 capoverso 3 LPubb la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettera b LPubb è possibile rinunciare alla pubblicazione in ognuna delle tre lingue ufficiali dei testi integrali pubblicati mediante rimando qualora gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale. Nella fattispecie,

²⁶ RS 441.1

²⁷ RS 170.512

gli allegati e le relative appendici sono destinati agli specialisti in campo import/export e sono utilizzati in inglese in un contesto internazionale. Gli allegati all'Accordo non sono quindi pubblicati in tedesco e in italiano.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Preambolo

Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti nel quadro dell'Accordo. Elenca la dimensione commerciale e ambientale del documento e i vari temi affrontati al suo interno, e lo colloca in un contesto più generale. Tra le altre cose, le Parti riconoscono la necessità di intervenire con urgenza per combattere il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l'inquinamento e altre grandi sfide ambientali, e ribadiscono la loro volontà ad agire. Ricordano inoltre i rispettivi diritti e doveri previsti dagli accordi multilaterali in materia ambientale e commerciale che hanno sottoscritto, in particolare dall'Accordo del 12 dicembre 2015²⁸ di Parigi (Accordo sul clima) e dall'Accordo del 15 aprile 1994²⁹ che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Accordo di Marrakech).

4.2 Disposizioni generali e preliminari

L'obiettivo dell'Accordo, definito nell'articolo 1.1, è quello di promuovere il contributo del commercio internazionale alla lotta contro il cambiamento climatico e altre grandi sfide ambientali, tra cui la perdita di biodiversità e l'inquinamento, favorendo così lo sviluppo sostenibile tramite le misure in esso contenute

Gli articoli 1.2–1.4 disciplinano il *campo d'applicazione geografico*, le *definizioni* e il *rapporto con altri accordi internazionali*. In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923³⁰ tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein allo scopo di unire il Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero, la Svizzera applica le disposizioni dell'Accordo anche a questo Paese.

Nell'articolo 1.5 le Parti affermano la propria intenzione di applicare l'Accordo conformemente ai propri obblighi ai sensi della clausola della nazione più favorita dell'Accordo generale del 1994³¹ su le tariffe doganali e il commercio (GATT) e del GATS. Dato che l'ACCTS non è un accordo di integrazione regionale ai sensi degli articoli XXIV GATT e V GATS sulla base del quale potrebbe essere concesso un trattamento preferenziale, deve soddisfare il principio della nazione più favorita ai sensi degli articoli I paragrafo 1 GATT e II paragrafo 1 GATS. L'articolo 1.5 chiarisce quindi che, sebbene alcune disposizioni menzionino solo le Parti, ad esempio nel capitolo sui servizi ambientali, gli obblighi che ne derivano sono attuati in modo tale da non creare discriminazioni nei confronti di altri membri dell'OMC.

²⁸ RS **0.814.012**

²⁹ RS **0.632.20**

³⁰ RS **0.631.112.514**

³¹ RS **0.632.20**, allegato 1A

L'articolo 1.6 tratta i doveri di *trasparenza* che competono alle Parti. Le Parti devono pubblicare o rendere altrimenti accessibili le rispettive leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento dell'Accordo. Le Parti si impegnano inoltre a tenere conto di osservazioni dell'opinione pubblica relative all'Accordo.

Secondo l'articolo 1.7, le Parti si impegnano a rafforzare la loro *cooperazione in importanti fori internazionali*. L'articolo 1.8 incorpora i diritti e gli obblighi derivanti dal GATT e dal GATS per quanto riguarda le *eccezioni relative alla sicurezza*.

L'articolo 1.9 consente alle Parti di adottare o mantenere misure conformemente agli accordi OMC pertinenti in caso di *difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti*. Le Parti contraenti si impegnano a notificare tempestivamente le altre Parti in merito.

Secondo l'articolo 1.10 (Fiscalità), l'Accordo non è applicabile alle misure fiscali. Pertanto, non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da una convenzione in materia di imposizione. In caso di incompatibilità tra l'Accordo e una tale convenzione, è quest'ultima a prevalere. In virtù dell'articolo 1.11 la Nuova Zelanda può adottare le misure che ritiene necessarie per accordare ai Māori un trattamento più favorevole, anche per rispettare i propri obblighi secondo il Trattato di Waitangi.

4.3 Capitolo relativo agli scambi di beni ambientali

Secondo l'articolo 2.1, l'obiettivo del capitolo è promuovere la liberalizzazione degli scambi di beni ambientali al fine di contribuire alla transizione verso un'economia circolare, sostenibile, a basse emissioni e resiliente al cambiamento climatico, così come favorire l'utilizzo di tecnologie e prodotti pertinenti che rispondono a necessità urgenti in termini ambientali nonché gli investimenti in tali tecnologie e prodotti.

L'articolo 2.2 disciplina il *campo d'applicazione* del capitolo, che riguarda esclusivamente gli scambi dei beni ambientali elencati nell'allegato II.

Secondo l'articolo 2.3, i beni ambientali devono contribuire in modo sostanziale agli obiettivi ambientali elencati nelle lettere a–f. Viene precisato che nell'Elenco non possono figurare beni che ostacolano in modo significativo il raggiungimento di uno di tali obiettivi.

L'articolo 2.4 disciplina la *conservazione e la gestione sostenibile ai fini della produzione di beni ambientali*. Le Parti riconoscono l'importanza dell'uso sostenibile degli ecosistemi importanti ai fini della produzione di beni ambientali e promuovono tale uso. Si impegnano a garantire la trasparenza delle politiche e a favorire la cooperazione allo scopo, ad esempio, di migliorare e rafforzare gli standard, le prassi e le linee guida per la produzione. Dichiariano il proprio diritto di ricorrere a sistemi di dovuta diligenza e sistemi di certificazione per verificare che le merci e i prodotti in questione siano stati fabbricati in modo sostenibile. Secondo le disposizioni specifiche sul commercio di legname, una Parte può rinviare l'abolizione dei dazi per un massimo di 36 mesi. Se una Parte ritiene che l'abolizione dei dazi nuoccia alla gestione sostenibile delle foreste, grazie a tale rinvio può introdurre strumenti adeguati, ad esempio sistemi di dovuta diligenza e certificazione.

Gli articoli 2.5 e 2.6 obbligano le Parti ad *abolire i dazi all'importazione e all'esportazione* su tutti i beni presenti nell'Elenco dei beni ambientali. Sulla base delle definizioni di cui all'articolo 1.3 lettere b e f, tale obbligo non comprende l'imposizione sulle importazioni o sulle esportazioni di tasse equivalenti a imposte interne (p. es. IVA o imposta sugli autoveicoli), di dazi antidumping, dazi compensativi o emolumenti. Eventuali esenzioni dall'abolizione dei dazi all'esportazione sui beni ambientali possono essere concordate al momento dell'adesione all'Accordo per un periodo non superiore a cinque anni. Per quanto riguarda eventuali esenzioni dall'abolizione dei dazi all'importazione, secondo l'articolo 2.7 le Parti riconoscono che per altre Parti contraenti future può essere auspicabile raggiungere un elevato volume commerciale prima di liberalizzare gli scambi di beni ambientali. L'obiettivo è garantire che il maggior numero di Parti possibili possa beneficiare dei vantaggi offerti dall'Accordo e che il minor numero possibile di Stati non partecipanti usufruisca di tali vantaggi senza impegnarsi a rispettare gli obblighi. In questo contesto e per facilitare l'adesione di nuove parti contraenti, il *meccanismo speciale temporaneo* prevede una certa flessibilità per i futuri Stati aderenti, ossia un rinvio temporaneo dell'abolizione dei dazi su massimo l'8 per cento dei beni ambientali presenti nel relativo Elenco per un periodo fisso di dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Gli Stati firmatari non si avvalgono di questa flessibilità.

L'articolo 2.8 incorpora i diritti e gli obblighi pertinenti ai fini del capitolo concessi nell'ambito dell'OMC in relazione alle *eccezioni generali*. Precisa inoltre l'interpretazione di alcune eccezioni, in modo che risultino chiaro che sono comprese le misure ambientali necessarie per proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale e relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili viventi e non viventi.

L'articolo 2.9 costituisce un *sottocomitato per gli scambi dei beni ambientali*, che si occupa, tra le altre cose, di sorvegliare l'attuazione delle disposizioni e di effettuare il riesame del capitolo, così come dell'attuazione degli impegni presi dalle Parti.

Secondo l'articolo 2.10, il sottocomitato *riesamina* l'Elenco dei beni ambientali e apporta emendamenti di natura tecnica, come gli aggiornamenti in conformità con il SA e le specifiche di prodotto aggiuntive. Il riesame riguarda anche la rielaborazione dell'Elenco, ossia l'inclusione o l'eliminazione di prodotti per garantire il loro contributo agli obiettivi dell'accordo. Deve inoltre tenere conto di nuove sfide e considerazioni ambientali, dell'innovazione tecnologica e di altri sviluppi.

L'articolo 2.11 elenca gli *allegati* al capitolo sugli scambi di beni ambientali. L'allegato I disciplina gli obiettivi ambientali. Al fine di determinare, al momento della stesura dell'Elenco e in caso di futuri emendamenti secondo l'articolo 2.10, se i beni contribuiscono in modo significativo agli obiettivi ambientali, le Parti hanno concordato un sistema di obiettivi ambientali basato sull'UN-SEEA, come peraltro nel capitolo sui servizi ambientali. Il sistema serve a strutturare e precisare le descrizioni dei benefici ambientali secondo l'articolo 2.3, che si basano sugli impatti ambientali positivi del bene in questione, e consente di aggiornare l'Elenco con una base comune.

L'Elenco dei beni ambientali presente nell'allegato II contiene 360 beni e descrive i benefici ambientali dei beni in relazione agli obiettivi ambientali menzionati nell'allegato I. Ogni bene include una descrizione del codice utilizzato nella nomenclatura SA del 2022, una descrizione della sottovoce SA ed eventuali specifiche di prodotto aggiuntive denominate «ex-out».

4.4 Capitolo relativo agli scambi di servizi ambientali

Il capitolo 3 è relativo agli scambi di servizi ambientali e riprende le disposizioni del GATS, alcune delle quali sono tuttavia state adattate al contesto plurilaterale e agli obiettivi dell'Accordo.

L'articolo 3.1, di carattere dichiarativo e relativo agli obiettivi, stabilisce un legame tra la liberalizzazione dei servizi ambientali e gli obiettivi in termini di politica ambientale a livello internazionale.

Secondo l'articolo 3.2 il campo d'applicazione è più ristretto rispetto a quello del GATS, in quanto sono contemplati solo i servizi elencati nell'allegato IV (v. Elenchi di impegni di seguito) che soddisfano in modo dimostrabile la definizione e gli obiettivi ambientali negoziati (cfr. art. 3.3 lett. c ACCTS). Per essere considerati «ambientali» o «legati all'ambiente» secondo tale definizione, i servizi in questione devono contribuire in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali elencati nell'allegato III e non devono nuocere a nessuno di essi. L'applicazione di questa definizione è regolata nelle giustificazioni e nelle esclusioni dei servizi nell'allegato IV.

Le altre definizioni riportate nell'articolo 3.3 si basano sul GATS.

Le disposizioni di politica commerciale contenute negli articoli 3.5–3.11 corrispondono esattamente a quelle del GATS. L'Accordo prevede inoltre la possibilità per le Parti di riprendere in un secondo momento le discipline sulla regolamentazione interna concordate nell'ambito dell'iniziativa di dichiarazione congiunta dell'OMC in materia.

Secondo l'articolo 3.12, l'articolo XIV GATS sulle eccezioni generali è incorporato nell'ACCTS ai fini del capitolo. Il GATS non prevede eccezioni particolari nel settore dell'ambiente, per cui si specifica che le misure ambientali che perseguono gli interessi prioritari riconosciuti dal GATS rientrano nelle eccezioni, precisazione generalmente ammissibile e che non influisce in modo negativo sugli impegni presi. Inoltre, secondo l'articolo XIV GATS le misure per l'attuazione di disposizioni legali possono essere giustificate come eccezioni generali.

Secondo l'articolo 3.13 e l'articolo 3.14 l'attuazione concreta delle disposizioni relative all'accesso al mercato, al trattamento nazionale, agli impegni aggiuntivi e alla regolamentazione interna è simile a quanto previsto dal GATS: le Parti definiscono i loro impegni orizzontali e specifici e li inseriscono nell'Elenco di impegni (art. 3.13). Tuttavia, vanno inclusi solo i settori elencati nell'allegato IV. Gli Elenchi possono essere modificati su richiesta della Parte interessata e la modifica è oggetto di negoziati.

Secondo il principio del trattamento della nazione più favorita (art. 1.5), gli impegni specifici di ciascuna Parte in materia di accesso al mercato e trattamento nazionale sono estesi a tutti i membri dell'OMC. Pertanto il testo del capitolo, anche se si

riferisce solo alle Parti, non viene applicato in modo preferenziale e i membri dell'OMC beneficiano del livello di apertura e degli impegni concordati.

Ai sensi dell'articolo 3.15 si ritiene necessario un riesame del capitolo per tenere conto dei lavori in corso a livello internazionale, in particolare delle classificazioni comprendenti obiettivi ambientali che potrebbero comportare una modifica dell'allegato III, o delle attività su servizi ambientali nell'ambito dell'OMC.

Dato che l'Elenco nell'allegato IV non è esaustivo e dipende dallo sviluppo tecnologico, è prevista una procedura chiara per garantire un'evoluzione basata su aspetti ambientali: le Parti possono proporre l'inclusione o l'eliminazione di un servizio. Qualsiasi modifica deve essere valutata e giustificata sulla base della definizione e approvata dal Comitato misto. Una modifica può essere finalizzata all'aggiunta di un nuovo servizio o all'eliminazione di un servizio che non soddisfa più i criteri pertinenti. Allo stesso tempo, le Parti valutano se è necessario includere le modifiche anche nei rispettivi Elenchi. La revisione e l'adattabilità dell'allegato IV non comportano obblighi aggiuntivi per la Svizzera.

L'Elenco dei servizi ambientali (allegato IV, cfr. n. 4.2.2) contiene i servizi che corrispondono alla definizione di cui all'articolo 3.3 lettera c, forniti in relazione agli obiettivi ambientali menzionati nell'allegato III. L'Elenco va considerato insieme alle definizioni: secondo le note orizzontali, un determinato servizio deve sempre soddisfare la definizione ed essere conforme alle leggi ambientali del Paese importatore, e l'impatto ambientale negativo che ne deriva deve essere minore rispetto ai benefici. Sono esclusi tutti i servizi connessi alle attività estrattive, soprattutto nelle righe con due asterischi (indicatore **), e la maggior parte di quelli direttamente collegati al consumo di energia non rinnovabile. Quest'ultimo criterio si applica solo se ci sono tre asterischi (***) nella riga corrispondente e riveste una particolare importanza per i servizi di trasporto. Le note orizzontali possono servire come ausilio per l'interpretazione degli impegni delle Parti; gli asterischi indicano quali note si applicano a quali elementi. Ogni servizio deve essere letto insieme alla relativa giustificazione e alle relative eccezioni per determinare se nel caso specifico soddisfa la definizione ed è quindi incluso.

L'Elenco di impegni della Svizzera (allegato V, appendice 4) è stato redatto sulla base degli impegni esistenti, derivanti dal GATS e degli impegni già sottoscritti negli accordi di libero scambio. Oltre agli allegati III e IV menzionati in precedenza e all'allegato V con gli Elenchi degli impegni specifici delle Parti, nell'ACCTS è stato incluso l'allegato sui servizi finanziari del GATS (allegato VI); in tal modo si assicura che per gli impegni nel settore dei servizi finanziari vigano le stesse condizioni previste dal GATS, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di vigilanza.

4.5 Capitolo relativo ai sussidi per le energie fossili

Secondo l'articolo 4.1, l'obiettivo del capitolo è quello di regolamentare e abolire i sussidi per le energie fossili dannosi per contribuire agli sforzi globali in materia climatica così come alla crescita e allo sviluppo sostenibili.

L'articolo 4.2 definisce il campo d'applicazione del capitolo e rimanda all'articolo seguente, in cui sono disciplinate le definizioni. Specifica inoltre che l'Accordo non

si applica ai sussidi per la produzione o il consumo di prodotti ottenuti da energie fossili ma non utilizzati come fonte di energia (p. es. concimi azotati o plastica). Ai fini della certezza del diritto, si precisa inoltre che il capitolo non si applica né all’assegnazione di unità nel sistema di scambio di quote di emissioni di una Parte né agli appalti pubblici.

L’articolo 4.3 paragrafo 1 definisce i prodotti designati come «energie fossili», ossia prodotti di origine fossile come il carbone, il gas naturale o il petrolio e i prodotti da essi derivati, elencati in modo esaustivo nell’allegato VII.

L’articolo 4.3 paragrafo 2 definisce il concetto di «sussidio per le energie fossili» come una misura governativa sotto forma di contributo finanziario o di sostegno al reddito o ai prezzi [lett. (a)(1) –(a)(2)]. Queste disposizioni sono interamente riprese dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASMC)³², motivo per cui a livello concettuale la definizione si basa sul diritto dell’OMC esistente.

L’articolo 4.3 paragrafo 2 lettera b numeri i–iii specifica che un contributo finanziario o di sostegno al reddito o ai prezzi costituisce un sussidio per le energie fossili se favorisce la produzione o il consumo di combustibili fossili. Riguardo a questo punto la definizione differisce da quella dell’ASMC, che si concentra sul concetto del sostegno ad aziende o settori specifici, non usuale sul mercato. Nella lettera b numero i viene specificato che un contributo finanziario, o un sostegno al reddito o ai prezzi, viene considerato un sussidio per le energie fossili se è destinato principalmente a una delle attività economiche elencate parte della catena di approvvigionamento di energie fossili e riduce i costi di tali attività o aumenta i ricavi trattenuti dagli attori coinvolti. La lettera b numero ii estende questa disposizione alla produzione di elettricità, idrogeno, metanolo e calore. I sussidi per tali prodotti energetici sono inclusi solo se questi ultimi, secondo le emissioni nell’allegato VIII, sono stati creati prevalentemente con combustibili fossili. Viene quindi fatta una distinzione importante rispetto alla promozione di energie rinnovabili da parte dello Stato. Inoltre, la lettera b numero ii si riferisce solo alla produzione; le altre fasi della catena del valore di questi prodotti energetici, come la trasmissione, il trasporto o la commercializzazione, non sono contemplate.

Secondo l’articolo 4.3 paragrafo 2 lettera b numero iii sussiste un sussidio per il consumo se la misura governativa riduce i costi del consumo di energia fossile. Agevolazioni fiscali sulla base di modelli di consumo standard, come la restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali all’agricoltura e alla silvicoltura, che non hanno un impatto diretto sui costi legati al consumo, non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo. Per le Parti che applicano il meccanismo SCRM secondo l’articolo 4.4 sussiste un sussidio per le energie fossili solo se a seguito della misura governativa applicata la SCRM scende al di sotto del limite d’impegno.

L’articolo 4.3 paragrafo 3 definisce la misurazione standardizzata del prezzo del carbonio (*Standardised Carbon Rate Measurement*, SCRM). La definizione si basa sulla definizione prezzi effettivi del carbonio (*effective carbon rates*) dell’OCSE³³.

³² RS **0.632.20**, allegato 1A

³³ www.oecd.org > Publications > *Net Effective Carbon Rates* 25 maggio 2023

Sono inclusi strumenti di politica climatica basati sul mercato, tra cui le tasse sul CO₂, le tasse sull'energia e l'effetto sui prezzi dei sistemi di scambio di quote di emissioni. Non sono inclusi l'IVA e gli effetti sui prezzi delle normative sui prodotti o sulla produzione, come le normative vincolanti sulle emissioni delle centrali elettriche.

Nel caso di sussidi per il consumo, secondo il paragrafo precedente in virtù dell'articolo 4.3 paragrafo 2 lettera b numero iii le Parti hanno la possibilità di far valere una tassazione elevata del CO₂. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4.4 spiegano che il ricorso al meccanismo SCRM è facoltativo e tale impegno può essere concordato sia prima sia dopo l'entrata in vigore dell'Accordo per la Parte. Il paragrafo 3 chiarisce che gli impegni SCRM delle Parti sono indicati nell'allegato X e che devono essere conformi agli obiettivi climatici di ciascuna Parte. Le Parti puntano inoltre ad aumentare il proprio impegno in seguito agli sviluppi delle rispettive politiche climatiche. Secondo il paragrafo 4, tale aumento è possibile previa notifica alle altre Parti contraenti, mentre una riduzione necessita del consenso del Comitato misto.

L'articolo 4.5 paragrafo 1 vieta alcuni sussidi per le energie fossili, in particolare tutti i sussidi per la produzione e il consumo di carbone e di altre sostanze – ad esempio lignite, torba, sabbie bituminose o bitume – che quando vengono bruciate hanno un'intensità di emissioni simile o addirittura superiore a quella del carbone. Sono vietati anche i sussidi per la produzione di petrolio e gas. L'Elenco dei sussidi vietati è riportato nell'allegato IX e, se necessario, può essere integrato dal Comitato misto.

Il paragrafo 2 vieta l'introduzione di nuovi sussidi per le energie fossili; è prevista un'eccezione se l'importo totale annuo di tali sussidi introdotti dall'entrata in vigore dell'Accordo non supera 1 milione di diritti speciali di prelievo (DSP, equivalenti a circa 1,1 milioni di franchi).

Il paragrafo 3 riguarda i sussidi per le energie fossili esistenti, che devono essere inseriti nel rispettivo Elenco di impegni delle Parti. È consentito continuare ad applicare questi sussidi, ma non ampliarli tramite una modifica della misura governativa che ne costituisce la base. Le fluttuazioni dell'importo versato, ad esempio maggiori entrate derivanti dall'imposta sugli oli minerali venute meno a causa dell'aumento della domanda di carburante, rimangono autorizzate.

Il paragrafo 4 obbliga le parti a riesaminare periodicamente i sussidi per le energie fossili al fine di valutarne l'eventuale abolizione. Il Consiglio federale ha analizzato diversi sussidi esistenti già durante i negoziati relativi all'Accordo³⁴; in futuro verificherà periodicamente se sono necessari nuovi chiarimenti in nome delle mutate condizioni quadro.

Il paragrafo 5 esclude dall'applicazione delle norme di cui ai paragrafi 1-4 i sussidi per la produzione sotto forma di rinuncia a entrate fiscali per il petrolio e il gas. Questi sussidi per le energie fossili sono comunque soggetti agli obblighi di trasparenza secondo l'Articolo 4.9. L'articolo 4.10 prevede il riesame di tale eccezione.

I sussidi per le energie fossili possono essere giustificati sulla base degli obiettivi politici legittimi elencati nell'articolo 4.6. La disposizione crea un equilibrio tra la

³⁴ <https://www.seco.admin.ch> > Economia esterna e cooperazione economica> Organizzazioni internazionali > OMC > ACCTS > Analisi d'impatto della regolamentazione sulle restituzioni dell'imposta sugli oli minerali (in tedesco)

regolamentazione e l'abolizione di tali sussidi da una parte e altri importanti obiettivi dall'altra, così come tra le esigenze dei Paesi in via di sviluppo e quelle dei Paesi sviluppati.

Al paragrafo 1 le Parti riaffermano l'impegno verso gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e relativi alla transizione dalle energie fossili verso energie più pulite e rinnovabili. La menzione di questi obiettivi nell'articolo 4.6 sottolinea gli obiettivi già contenuti nell'articolo 4.1 e che le Parti tengono presente anche quando si avvalgono di eccezioni. Il paragrafo 2 elenca gli obiettivi politici che consentono una deviazione dalle regole del capitolo e quindi la concessione di sussidi per le energie fossili. Inoltre, il paragrafo 3 giustifica tali sussidi concessi dalle Parti sulla base del diritto internazionale vigente, comprese la non tassazione dei carburanti per l'aviazione e l'esenzione fiscale delle organizzazioni internazionali e delle missioni diplomatiche. Permette inoltre la concessione di sussidi per i carburanti nel trasporto marittimo fino a quando non verrà stipulato un accordo internazionale vincolante che ne consentirà la tassazione. Il paragrafo 4 chiarisce che l'articolo 1.8 (Eccezioni relative alla sicurezza) si applica in via sussidiaria ai sussidi per le energie fossili a cui fa riferimento il capitolo.

All'articolo 4.7 paragrafo 1 le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione per attuare il capitolo e promuovere una riforma dei sussidi per le energie fossili. Il paragrafo 2 elenca le possibili attività di cooperazione che le Parti possono intraprendere individualmente, congiuntamente o in cooperazione con Parti non contraenti, nella misura in cui tali attività appaiono appropriate e in funzione delle risorse di ciascuna Parte.

L'articolo 4.8 paragrafo 1 riguarda il sostegno reciproco delle Parti per costruire gli strumenti necessari per attuare l'Accordo; il paragrafo 2 riguarda l'assistenza a Parti non contraenti nel riformare i sussidi per le energie fossili esistenti in vista dell'adesione all'ACCTS. In entrambi i casi il sostegno è volontario e dipende dalle possibilità dei Paesi sostenitori e dalle esigenze specifiche dei Paesi beneficiari.

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4.9 definiscono i dettagli dell'obbligo di notifica dei sussidi per le energie fossili esistenti. Le condizioni riprendono l'ASCM, con l'aggiunta delle informazioni disponibili sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Nel caso di sussidi concessi sulla base delle eccezioni specifiche di cui all'articolo 4.6, deve essere dimostrata anche la compatibilità del sussidio in questione con le politiche climatiche della Parte.

Il paragrafo 3 contiene gli obblighi di trasparenza relativi alle misure non riconosciute come sussidi per le energie fossili sulla base del meccanismo SCRM (cfr. art. 4.4 ACCTS). Questi obblighi sono molto simili agli obblighi di notifica di cui al paragrafo 2, ma al posto delle informazioni sulla riduzione delle emissioni di gas serra devono essere fornite le informazioni rilevanti per il calcolo della SCRM.

Secondo l'articolo 4.10 il Comitato misto riesamina il capitolo con l'obiettivo di disciplinare ulteriormente e abolire i sussidi per le energie fossili dannosi. Oltre a esporre il riesame come obiettivo, il paragrafo 1 contiene un elenco aperto di punti che devono essere presi in considerazione dal Comitato misto. Secondo il paragrafo 2, il riesame viene effettuato parallelamente al riesame generale dell'Accordo (cfr. art. 6.7 ACCTS). Secondo il paragrafo 3, durante il riesame il Comitato misto tiene

conto, tra le altre cose, degli sviluppi tecnologici, dei nuovi sviluppi nelle politiche nazionali e internazionali relative al clima, all'ambiente e al commercio e dei risultati della ricerca in questi settori.

L'articolo 4.11 chiarisce che gli allegati VII-X costituiscono parte integrante del capitolo. L'allegato VII elenca i vettori energetici derivanti da resti di antiche forme di vita vegetale e animale considerati energie fossili, mentre l'allegato VIII contiene i vettori energetici che sono considerati combustibili fossili a causa della loro produzione e dell'intensità delle emissioni; entrambi gli allegati sono importanti per la definizione di un sussidio per le energie fossili conformemente all'articolo 4.3. L'Elenco dei sussidi per le energie fossili vietati, riportato nell'allegato IX, comprende i sussidi per le energie fossili ad alta intensità di emissioni come il carbone e i sussidi per la produzione di petrolio e gas. Gli Elenchi degli impegni delle Parti, compreso quello della Svizzera (allegato X, appendice 4), sono contenuti nell'allegato X. Questi Elenchi enumerano i sussidi per le energie fossili di cui all'articolo 4.5 paragrafo 3 e l'impegno SCRM di Svizzera e Islanda, le due Parti che applicano il meccanismo in questione dall'entrata in vigore dell'Accordo. L'impegno della Svizzera è indicato in franchi svizzeri per tonnellata di CO₂, mentre quello dell'Islanda in corone islandesi per litro; a titolo di confronto, quest'ultimo è indicato anche in corone islandesi per tonnellata di CO₂.

4.6 Capitolo relativo ai programmi volontari di etichettatura ecologica

Nell'articolo 5.1 sono stabilite le Linee guida non vincolanti, che intendono fornire informazioni sullo sviluppo e l'applicazione di programmi volontari di etichettatura ecologica caratterizzati da alta integrità e alta qualità, al fine di promuovere un commercio più trasparente e sostenibile.

L'articolo 5.2 paragrafo 1 definisce il campo d'applicazione del capitolo, che si applica a programmi volontari di etichettatura ecologica ed etichette ecologiche relative a prodotti o servizi; non sono invece contemplate prescrizioni vincolanti per i prodotti.

Il paragrafo 2 riguarda le «etichette ecologiche volontarie». La definizione si riferisce alle varie forme di dichiarazioni che forniscono informazioni sull'impatto o sugli aspetti ambientali di un prodotto o di un servizio. Prende spunto da elementi della definizione di «standard» dell'Accordo TBT e agli standard del gruppo ISO 14024. Il capitolo non definisce invece i programmi di etichettatura ecologica, termine con il quale si fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di etichette ecologiche volontarie.

I principi generali di cui all'articolo 5.3 contengono le idee chiave del capitolo. Riconoscono l'impatto positivo generato dalle etichette ecologiche caratterizzate da alta integrità e qualità promosse dalle Linee guida: possono infatti in particolare favorire la domanda di prodotti e servizi sostenibili, generando così vantaggi commerciali nelle catene di approvvigionamento.

All'articolo 5.4 le Parti concordano le tredici Linee guida basate su principi per le etichette ecologiche volontarie, impegnandosi a promuoverle. Le Linee guida stabiliscono, tra le altre cose, che le etichette ecologiche riportino informazioni relative agli aspetti ambientali di prodotti e servizi che siano veritiere, non fuorvianti,

affidabili, comparabili, fondate e verificabili, in modo da permettere di riconoscere i prodotti e i servizi con caratteristiche migliori sotto il profilo ambientale in modo rilevante per il mercato. Se del caso, le etichette ecologiche devono prendere in considerazione i principali impatti ambientali che si profilano durante il ciclo di vita di un prodotto e degli approcci dell'economia circolare. Non discriminano i prodotti in base alla loro origine, né limitare inutilmente il commercio, ma ridurre invece al minimo i costi relativi al rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura ecologica. Le Linee guida prevedono inoltre un'applicazione equa e trasparente e una procedura partecipativa per lo sviluppo delle etichette ecologiche, per le quali è previsto un periodo di validità limitato, subordinato alla verifica dei relativi criteri.

All'articolo 5.5 paragrafi 1–3 le parti si impegnano a designare un organo di contatto nazionale ciascuna. I rappresentanti si riuniscono annualmente o secondo quanto altrimenti concordato scegliendo una modalità appropriata, per esempio la videoconferenza.

La diffusione delle Linee guida è uno dei compiti principali degli organi di contatto nazionali. Questi ultimi rispondono inoltre alle richieste di informazioni sulle Linee guida provenienti da altri organi di contatto o altri soggetti interessati e sostengono la cooperazione tra tali soggetti e i programmi di etichettatura ecologica (par. 4). L'adempimento di tali compiti rispetta le disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati; le risposte degli organi di contatto alle richieste di informazioni vengono pubblicate solo se ritenuto opportuno (par. 5). Per rispondere alle richieste, gli organi di contatto nazionali possono consultare il Comitato misto e altri organi di contatto nonché le autorità competenti, cerchie economiche, organizzazioni non governative ed esperti (par. 6).

All'articolo 5.6 le Parti riconoscono l'importanza di collaborare con tutti i mezzi che ritengono opportuni all'attuazione dei principi di cui al presente capitolo. Si impegnano in particolare a espandere le attività rilevanti, tenendo in considerazione la disponibilità di fondi, di risorse umane e di altro tipo nonché i regolamenti nazionali delle Parti.

L'articolo 5.7 stabilisce che il capitolo sulle etichette ecologiche volontarie è escluso dal campo di applicazione del capitolo sulla composizione delle controversie (par. 1). Una Parte può tuttavia chiedere di consultare un'altra parte per favorire la comprensione o affrontare questioni specifiche o pratiche generali nell'ambito del capitolo in questione. (par. 2)

4.7 Disposizioni istituzionali

Per garantire una corretta esecuzione dell'Accordo e la corretta applicazione delle sue disposizioni, l'articolo 6.1 costituisce un *Comitato misto* composto da rappresentanti governativi di ciascuna Parte.

L'articolo 6.2 elenca i *compiti* obbligatori (par. 1) e facoltativi (par. 2) del Comitato misto. Il Comitato misto svolge anche alcuni compiti in relazione a organi sussidiari, ad esempio i sottocomitati. Può costituire, fondere o sciogliere questi organi, sottoporre loro determinate questioni o adottare le soluzioni da essi proposte (par. 3). Il Comitato misto può inoltre modificare gli allegati e le appendici dell'Accordo, a condizione che ciascuna Parte soddisfi i requisiti giuridici nazionali. Nel caso del

Costa Rica, le disposizioni istituzionali specifiche di cui all'allegato XI si applicano alla modifica di tutti gli allegati, fatto salvo l'allegato VI.

Secondo l'articolo 6.3 il Comitato misto si riunisce di norma ogni due anni (par. 1); una Parte può comunque chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una riunione straordinaria (par. 2). Il Comitato misto svolge il proprio lavoro servendosi dei mezzi che ritiene più appropriati: i mezzi elettronici sono espressamente menzionati (par. 4). Su richiesta di una Parte, le riunioni si svolgono in un formato che consente la partecipazione virtuale (par. 2 *in fine*). Il Comitato misto stabilisce il Regolamento procedurale per lo svolgimento delle attività della prima riunione o come altrimenti concordato dalle Parti (par. 5).

La *procedura decisionale* del Comitato misto è disciplinata all'articolo 6.4. Il Comitato misto prende le sue decisioni e formula raccomandazioni per consenso. Si considera che il Comitato misto abbia adottato una decisione per consenso se nessuna delle Parti rappresentate alla riunione durante la quale è adottata una decisione si oppone alla decisione proposta (par. 1). Ciò permette anche a una Parte che non può presenziare di farsi rappresentare. Qualora il Comitato misto ritenga che una questione riguardi esclusivamente alcune Parti, può adottare per consenso decisioni o raccomandazioni relative a tale questione, che interessano solo dette Parti (par. 2). Questa opzione potrebbe rivelarsi utile in futuro, soprattutto nel caso di un ampliamento della partecipazione all'ACCTS. Tuttavia, gli impegni specifici delle Parti, per esempio nel settore dei servizi o dei sussidi per le energie fossili, non sono considerati una questione che riguarda esclusivamente alcune Parti. Pertanto, il Comitato misto modifica gli allegati relativi a tali impegni secondo la regola generale del mutuo consenso (nessuna obiezione in seno alle Parti rappresentate).

Le disposizioni di cui all'articolo 6.5 dell'Accordo, che riguardano il *funzionamento degli organi sussidiari* (p. es. i sottocomitati) si rifanno a quelle del Comitato misto. Gli organi sussidiari non hanno alcuna autorità decisionale. Ciascun organo sussidiario comunica al Comitato misto i risultati di ogni singola riunione (par. 3).

L'articolo 6.6 contiene disposizioni sulla *cooperazione* e sull'*attuazione* dell'Accordo. Per quanto riguarda la cooperazione, l'accordo prevede regole flessibili. Le misure di cooperazione possibili sono elencate sotto forma di esempi (par. 1). In relazione alle loro attività di cooperazione, le Parti possono prendere in considerazione le attività delle organizzazioni internazionali competenti e, se del caso, coordinarsi con queste ultime (par. 3). Ciò vale, ad esempio, per le attività dell'OMC. Le Parti si adoperano a *informare* e, se del caso, a *consultare* le Parti interessate in conformità con le proprie leggi, regolamenti e prassi (par. 5).

L'articolo 6.7 prevede un riesame generale periodico dell'Accordo, di solito ogni cinque anni, e ne stabilisce i requisiti (par. 3). L'eventuale avvio di negoziati con l'obiettivo di aggiungere nuovi contenuti all'Accordo, per esempio misure non tariffarie in relazione agli obiettivi di sostenibilità, deve essere sottoposto al Comitato misto (par. 4). Il risultato del riesame può prevedere la presentazione di proposte di emendamento dell'Accordo o dei suoi allegati conformemente alle disposizioni che l'Accordo fissa in materia (par. 5).

Secondo l'articolo 6.8 ciascuna Parte designa un *organo di contatto generale* che funge da punto di contatto per le altre Parti per tutte le questioni relative al presente

Accordo. Ulteriori punti di contatto specifici sono previsti nei capitoli che riguardano le etichette ecologiche (art. 5.5) e la composizione delle controversie (art. 7.20).

L’Allegato XI contiene disposizioni in merito ad accordi istituzionali specifici tra singole Parti. Tali accordi si applicano attualmente solo al Costa Rica e riguardano questioni relative a competenze nazionali e all’equivalenza di alcune decisioni del Comitato misto con gli strumenti giuridici nazionali del Costa Rica.

4.8 Composizione delle controversie

Il Capitolo 7 prevede una procedura dettagliata per la composizione delle controversie tra le Parti in merito ai loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo. Salvo disposizioni contrarie, il capitolo si applica a tutte le controversie tra le Parti relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo (art. 7.2, par. 1). Secondo l’articolo 5.7 paragrafo 1 non si applica invece alle questioni derivanti dal capitolo 5 (*Etichettatura ecologica*).

Secondo l’articolo 7.4 (*Scelta del foro*), se una controversia riguarda sia disposizioni dell’Accordo che disposizioni di un altro accordo commerciale internazionale, come un accordo OMC o un accordo di libero scambio, la Parte attrice può scegliere di risolvere la controversia applicando la procedura di composizione delle controversie dell’Accordo o quella dell’altro accordo commerciale internazionale in questione. Tuttavia, non è più possibile cambiare questa scelta in un secondo momento.

Secondo l’articolo 7.5 le Parti possono ricorrere volontariamente a procedure quali i *buoni uffici*, *la conciliazione* o *la mediazione*, anche se una procedura di risoluzione delle controversie è già in corso. Tali procedure possono infatti essere avviate o sospese in qualsiasi momento, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi altra procedura.

L’articolo 7.6 disciplina le *consultazioni* formali che le Parti devono avviare prima di poter esigere la costituzione di un tribunale arbitrale. La Parte che richiede le consultazioni informa in merito anche le Parti non coinvolte nella controversia (par. 1). Una Parte diversa da una delle Parti in causa che ritenga di avere un interesse commerciale sostanziale o un altro interesse sostanziale rilevante secondo l’Accordo, ha il diritto di partecipare alle consultazioni, previa notifica scritta entro sette giorni (par. 3).

L’articolo 7.7 disciplina la *costituzione di un tribunale arbitrale*. Se la controversia non può essere risolta entro 60 giorni (30 giorni per le questioni urgenti) nell’ambito della suddetta procedura di consultazione, se le consultazioni non si svolgono entro il termine stabilito dall’Accordo (30 giorni o 15 giorni per le questioni urgenti) o se la Parte chiamata a rispondere non risponde entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, la Parte richiedente può domandare la costituzione di un tribunale arbitrale (par. 1).

L’articolo 7.8 riguarda la *composizione del tribunale arbitrale*. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Le Parti in causa nominano ciascuna un arbitro e congiuntamente un terzo arbitro che presiede il tribunale arbitrale (par. 1). Nella nomina degli arbitri si deve tenere conto delle diversità (par. 3), per esempio in termini di genere e origine. Se entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di costituzione

di un tribunale arbitrale non sono stati nominati tutti gli arbitri, una delle Parti in causa può chiedere al Segretario generale della corte permanente d’arbitrato dell’Aia (*Permanent Court of Arbitration*, PCA) di effettuare le nomine necessarie (par. 4). Il Segretario generale può chiedere a una delle Parti in causa e agli arbitri di fornire informazioni e concedere loro il diritto di essere ascoltati (par. 5).

Le *qualifiche degli arbitri* sono indicate all’articolo 7.9. Tutti gli arbitri devono avere conoscenze o esperienze pertinenti in almeno uno dei settori di cui al paragrafo 1; devono inoltre essere indipendenti e imparziali. Almeno un arbitro deve essere esperto nel settore ambientale e almeno uno in quello del commercio internazionale, a meno che le parti in causa non rinuncino a questo requisito (par. 2).

L’articolo 7.10 disciplina *condotta, ricusazione e sostituzione degli arbitri*. In particolare, gli arbitri devono attenersi alle norme di condotta stabilite nel Regolamento procedurale adottato dal Comitato misto ai sensi dell’articolo 7.2 (par. 3).

Come per gli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera nell’ambito dell’AELS, le parti non sono coinvolte nella controversia possono, a determinate condizioni, partecipare alla procedura arbitrale come *Parte terza* (art. 7.11).

I *compiti del tribunale arbitrale* sono menzionati all’articolo 7.12. Nell’esaminare una questione ad esso sottoposta, il tribunale arbitrale può, senza che vi sia alcun obbligo, prendere in considerazione le interpretazioni pertinenti contenute nei rapporti di gruppi speciali e organi d’appello dell’OMC (par. 2 *in fine*). Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei suoi membri; ciascun membro può anche presentare un parere separato (par. 3).

Secondo l’articolo 7.13, la *procedura del tribunale arbitrale* è disciplinata dal Regolamento procedurale adottato dal Comitato misto nella sua prima riunione (art. 7.2), a meno che l’Accordo non disponga diversamente o le Parti in causa non convengano diversamente (par. 1). Le consultazioni possono svolgersi di persona o con qualsiasi mezzo tecnologico deciso di comune accordo dalle Parti in causa (par. 2). Ciò consente, in particolare, di condurre negoziati virtuali. Le udienze del tribunale arbitrale sono pubbliche, fintanto che le Parti in causa non concordino diversamente o il tribunale arbitrale non decida diversamente per discutere informazioni confidenziali.

Il *diritto di chiedere informazioni* di cui gode il tribunale arbitrale è disciplinato all’articolo 7.14. Fatti salvi i termini e le condizioni concordati dalle Parti in causa, può in particolare chiedere il parere di esperti (par. 1), anche per quanto riguarda gli eventuali costi di tale consultazione. Le Parti in causa possono presentare osservazioni su qualsiasi informazione o consulenza ricevuta (par. 2).

L’articolo 7.15 si riferisce al contenuto dei *rapporti del tribunale arbitrale*, e cioè al rapporto iniziale e al rapporto finale nonché alle scadenze per la preparazione di tali rapporti. Fatta salva la protezione di eventuali informazioni confidenziali, i rapporti finali sono resi pubblici (par. 7). Per le Parti in causa, le sentenze del tribunale arbitrale in virtù del capitolo 7 sono definitive e vincolanti (par. 8).

Secondo l'articolo 7.16 la procedura arbitrale può essere *sospesa o interrotta* in qualsiasi momento con il consenso delle Parti in causa. La Parte attrice può anche ritirare unilateralmente il proprio reclamo prima della stesura del primo rapporto.

L'articolo 7.17 prevede che le Parti in causa adottino misure appropriate per *attuarne il rapporto finale* del tribunale arbitrale. Nell'impossibilità di conformarsi immediatamente, le Parti in causa si adoperano per convenire un termine ragionevole. In assenza di un'intesa, ciascuna Parte può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un termine (par. 1). In caso di disaccordo su una misura adottata da una Parte in causa per dare attuazione alla sentenza, l'altra Parte in causa può ricorrere nuovamente allo stesso tribunale arbitrale (par. 3).

L'articolo 7.18 prevede un sistema speciale per la *non attuazione del rapporto finale*, che differisce dal meccanismo usuale degli accordi commerciali. Nel caso dell'ACCTS, l'annullamento dei benefici previsti al suo interno in caso di non attuazione del rapporto finale (misure di ritorsione), come la reintroduzione di dazi su prodotti ambientali, avrebbe un effetto controproducente sugli obiettivi ambientali dell'Accordo. Tali misure non sono quindi previste dall'articolo 7.18. In caso di non attuazione del rapporto finale, le Parti in causa devono prima concordare una compensazione volontaria in linea con l'obiettivo dell'accordo (par. 1 e 2). La compensazione può consistere, ad esempio, in un'ulteriore liberalizzazione di prodotti o servizi ambientali o in un'ulteriore riduzione dei sussidi per le energie fossili. Se non viene raggiunto un accordo su una compensazione, sono previste altre misure istituzionali (esclusione della Parte chiamata a rispondere dalla presidenza degli organi dell'Accordo, eventuale sospensione della cooperazione) o una diffusione (presentazione trimestrale di un rapporto redatto dalla Parte chiamata a rispondere, in cui figurano le eventuali dichiarazioni delle altre Parti), come previsto dai paragrafi 3 e 4. Il Comitato misto elabora ulteriori misure che la Parte attrice può applicare dopo le altre misure previste dall'articolo 7.18 (par. 5).

L'articolo 7.19 riguarda la determinazione dei *termini* previsti dal capitolo 7. L'articolo 7.20 fa riferimento alle *notifiche* e agli *organi di contatto* relativi a questo capitolo. Ciascuna Parte designa un organo di contatto a cui trasmettere, in particolare, i documenti ad essa indirizzati in relazione al presente capitolo. È consentita la trasmissione elettronica (par. 1).

4.9 Disposizioni finali

L'articolo 8.1 sull'*adempimento degli obblighi* prevede che le Parti rispettino gli obblighi previsti dall'Accordo e garantiscano l'applicazione di quest'ultimo a tutti i livelli statali.

Secondo l'articolo 8.2, gli allegati e le relative appendici e le note a piè di pagina costituiscono parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 8.3 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, subordinata alla ratifica di almeno tre Stati firmatari.

Secondo l'articolo 8.4, le Parti si consultano sulla necessità di modificare l'Accordo in caso di modifica o sostituzione di altri accordi internazionali rilevanti.

Le Parti possono concordare per iscritto di apportare emendamenti all'Accordo (art. 8.5) e possono presentare al Comitato misto proposte di *emendamento* agli articoli

dell'Accordo principale. Gli emendamenti sono soggetti alle procedure nazionali di approvazione e ratifica delle Parti. Secondo l'articolo 6.2, il Comitato misto può modificare gli allegati dell'Accordo e le relative appendici, a condizione che ciascuna Parte soddisfi i requisiti giuridici nazionali (cfr. sopra). L'emendamento entra in vigore, per le Parti che l'hanno ratificato, dopo la ratifica da parte di almeno tre quarti delle Parti. Gli emendamenti all'Accordo sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale, a meno che la loro portata non sia limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997³⁵ sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA).

L'articolo 8.6 contiene disposizioni sull'*adesione* di altri membri dell'OMC all'Accordo. Le modalità possono essere concordate dalle Parti e devono eventualmente essere approvate con decisione del Comitato misto. Per i Paesi candidati all'*adesione* come la Norvegia e le Figi, che hanno partecipato ai negoziati relativi all'accordo, si può ricorrere a una procedura di adesione accelerata.

L'articolo 8.7 stabilisce le condizioni per il *recesso* di una Parte. Se una Parte si ritira, il presente Accordo rimane in vigore per le altre Parti.

Secondo l'articolo 8.8, la Nuova Zelanda funge da *Depositario* dell'Accordo.

I testi inglese, spagnolo e francese dell'Accordo fanno ugualmente *fede* (art. 8.9). In caso di divergenza tra tali testi, a prevalere è il testo inglese.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1 Ripercussioni finanziarie

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Poiché la Svizzera ha abolito unilateralemente tutti i dazi doganali sui prodotti industriali a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo di riduzione dei dazi per i prodotti ambientali non comporta alcuna perdita relativa alle entrate doganali. Il divieto di concedere nuovi sussidi per le energie fossili o di estenderli potrebbe evitare uscite supplementari in futuro.

5.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'Accordo non ha ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione: può essere applicato ricorrendo alle risorse di personale disponibili. Il capitolo sull'etichettatura ecologica volontaria verrà attuato con le risorse umane e finanziarie disponibili all'interno dell'Amministrazione federale. L'organo di contatto nazionale sarà integrato nelle strutture amministrative esistenti della SECO. Anche gli altri compiti previsti dall'accordo – come le riunioni biennali del Comitato misto e le notifiche – possono essere coperti utilizzando le risorse disponibili.

³⁵LOGA; RS 172.010

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, il presente Accordo non ha ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale.

5.3 Ripercussioni sull'economia

Con l'attuazione dell'Accordo si attendono ripercussioni complessivamente positive sull'economia, in quanto ridurrà o limiterà principalmente gli strumenti che distorcono il mercato e favorirà fondamentalmente il commercio internazionale e la crescita economica. Saranno inoltre rafforzati l'accesso al mercato e la certezza del diritto per gli attori svizzeri che operano all'interno dei mercati delle Parti e sarà sostenuta la competitività dei settori economici sostenibili. Non si prevedono effetti negativi specifici per determinati settori economici o aziende.

L'esenzione dei prodotti ambientali elimina gli aggravi doganali per i prodotti svizzeri al momento dell'importazione nei mercati delle Parti; nel caso del Costa Rica e dell'Islanda un accordo di libero scambio o la Convenzione AELS obbligano già alla liberalizzazione del commercio di prodotti industriali. Questa liberalizzazione sarà estesa di conseguenza con la prevista adesione di altre Parti. Il valore delle esportazioni dei prodotti di cui all'Accordo ammonta a circa 6 – 21 miliardi di franchi; i convertitori statici, gli strumenti per analisi fisiche o chimiche e i microtomi sono i tre prodotti ambientali più esportati dalla Svizzera.

L'obbligo di esenzione dai dazi si applica alle importazioni provenienti da tutti i membri dell'OMC; la Svizzera ha comunque già eliminato unilateralmente tutti i dazi doganali in questione con l'abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali del 1° gennaio 2024. Il valore delle importazioni dei prodotti di cui all'Accordo ammonta a circa 10–25 miliardi di franchi. Non è possibile indicare informazioni più precise sul valore delle importazioni e delle esportazioni, in quanto per alcuni prodotti ambientali non vengono rilevate statistiche doganali. I tre prodotti ambientali più importati in Svizzera sono le auto elettriche, le celle fotovoltaiche e i convertitori statici.

L'importazione e l'esportazione di servizi ambientali e legati all'ambiente sono sostenute e promosse da una maggiore certezza del diritto, che consente una maggiore concorrenza.

Il capitolo sulla regolamentazione dei sussidi per le energie fossili non comporta direttamente alcun aggiustamento delle politiche; vieta tuttavia la futura introduzione o l'ampliamento di sussidi potenzialmente inefficienti dal punto di vista economico.

Le linee guida sull'etichettatura ecologica volontaria previste dall'ACCTS sono uno strumento importante con un basso livello di intervento normativo. Sostengono i meccanismi del mercato privato promuovendo al contempo lo sviluppo e l'applicazione di standard rigorosi. Ciò consente agli operatori di mercato di prendere decisioni di acquisto migliori e ai fornitori di mettere in luce i vantaggi ecologici dei loro prodotti. Il carattere non vincolante delle linee guida permette di non imporre alcun onere amministrativo all'economia.

5.4

Ripercussioni sulla società

Nello spirito della solidarietà intergenerazionale, l'accordo tiene conto degli interessi delle generazioni future: contribuisce infatti a prevenire o ridurre al minimo danni ambientali futuri e a utilizzare in modo oculato le risorse non rinnovabili, e promuove l'uso di ecotecnologie.

5.5

Ripercussioni sull'ambiente

Le disposizioni dell'Accordo mirano a far sì che il commercio internazionale possa contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e altre grandi sfide ambientali, tra cui la perdita di biodiversità e l'inquinamento, favorendo così lo sviluppo sostenibile.

L'esenzione dai dazi doganali per 360 prodotti ambientali operata dall'ACCTS e gli impegni relativi a una selezione di servizi ambientali e legati all'ambiente migliorano la certezza del diritto e l'accesso al mercato per prodotti e servizi con un impatto positivo sull'ambiente. Ciò permette di rafforzare le catene di approvvigionamento sostenibili e di creare nuovi incentivi nei settori economici che svolgono un ruolo attivo nella transizione verso un'economia circolare. L'accordo sostiene quindi la Svizzera nell'attuazione dei suoi obiettivi di politica ambientale e nel raggiungimento dell'obiettivo di emissioni nette pari a zero entro il 2050.

La regolamentazione dei sussidi destinati alle energie fossili attenua le distorsioni commerciali che avvantaggiano le tecnologie ad alta intensità di CO₂ anziché quelle a basse emissioni. Grazie al divieto di sussidi per il carbone e la produzione di petrolio e gas vengono aboliti incentivi particolarmente dannosi per l'ambiente. In questo modo, l'Accordo fornisce un importante contributo alla promozione di un'economia a impatto climatico zero, alla riduzione delle emissioni della Svizzera in linea con i suoi impegni di politica climatica e allo sfruttamento efficiente delle risorse non rinnovabili.

Le linee guida definite nell'Accordo rafforzano le etichette ecologiche volontarie lungo le tre dimensioni della trasparenza, della comparabilità e della credibilità. Consumatori e produttori ricevono così informazioni importanti su cui possono basare le proprie decisioni di consumo in termini di sostenibilità. In questo modo, l'Accordo può stimolare la domanda di prodotti sostenibili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale della Svizzera, tra cui rientra ad esempio lo sviluppo di un'economia circolare.

Inoltre, l'Accordo contiene disposizioni per il sostegno reciproco nella realizzazione degli obiettivi definiti al suo interno, e mira a rafforzare la cooperazione tra le Parti sulle questioni ambientali e commerciali all'interno dei fori regionali, bilaterali e multilaterali.

5.6

Altre ripercussioni

In quanto accordo commerciale multilaterale aperto, sviluppato in conformità con le regole dell'OMC, l'ACCTS fornisce un importante contributo al mantenimento e al rafforzamento del sistema regolamentato degli scambi internazionali. Le disposizioni elaborate dall'ACCTS offrono un approccio multilaterale alla soluzione dei problemi ambientali internazionali. Lo sviluppo di risposte multilaterali efficaci e solide alle

sfide globali è uno degli obiettivi della Strategia di politica estera 2024-2027³⁶ della Confederazione. L'ACCTS si dimostra quindi in linea con gli obiettivi di politica estera della Svizzera.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L'Accordo si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale³⁷ (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, fatti salvi i casi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24a cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2020³⁸ sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 LOGA); L'ACCTS è un trattato internazionale la cui approvazione non spetta al Consiglio federale; la competenza in merito è dunque dell'Assemblea federale.

6.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

L'ACCTS si ispira agli obblighi internazionali sul clima assunti dalle Parti nell'ambito della Convenzione sul clima e dell'Accordo di Parigi e contribuisce al loro adempimento. È inoltre in linea con gli obblighi della Svizzera e delle altre Parti in quanto membri dell'OMC. Per questo motivo in particolare, le disposizioni dell'Accordo sono dunque compatibili anche con gli obblighi di diritto commerciale della Svizzera nei confronti dell'UE e degli altri partner.

6.3 Validità per il Liechtenstein

In virtù dell'unione doganale istituita dal Trattato del 29 marzo 1923³⁹ tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato (cfr. art. 1.4 par. 3 ACCTS). Sulla base di tale trattato, l'ACCTS impone al Liechtenstein obblighi in due settori: in primo luogo l'obbligo di importare ed esportare beni ambientali senza riscuotere dazi (art. 2.6 e 2.7 ACCTS) è valido per l'intero territorio doganale svizzero; in secondo luogo, il campo di applicazione della legislazione sugli oli minerali si estende non solo al territorio nazionale svizzero, ma anche alle enclavi doganali estere e quindi al Liechtenstein. Di conseguenza, gli obblighi del capitolo

³⁶ www.eda.admin.ch > Politica estera > Strategie e principi fondamentali > Strategia di politica estera.

³⁷ RS 101

³⁸ RS 171.10

³⁹ RS 0.631.112.514

Sussidi per le energie fossili relativi alla restituzione o al condono dell'imposta sugli oli minerali si applicano anche al Liechtenstein.

6.4 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. L'articolo 22 capoverso 4 LParl indica che contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate disposizioni importanti quelle che, secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., sono emanate sotto forma di legge federale.

Il presente trattato internazionale contiene importanti disposizioni normative, come l'abolizione dei dazi all'importazione e all'esportazione per i prodotti ambientali, l'abolizione di alcune restrizioni dell'accesso al mercato per i servizi ambientali e legati all'ambiente e la disciplina dei sussidi per le energie fossili. Il decreto federale concernente l'approvazione del trattato sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.